

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1** **(Finalità)**

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, alla luce dei profondi cambiamenti socio-demografici che stanno impattando sul sistema regionale e determinando una crisi profonda dei modelli e delle strutture che hanno accompagnato e sostenuto la vita e lo sviluppo della comunità regionale negli ultimi decenni, intende avviare un Piano straordinario di innovazione e potenziamento del sistema di welfare rivolto alle famiglie, ai bambini e ai giovani.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue questa finalità nella convinzione che intervenendo sul sistema di welfare per le famiglie, affrontando il tema delle necessità di cura e conciliazione, della incompiuta parità di genere, del supporto in termini educativi e di socializzazione ai bambini e alle bambine, si possa promuovere un cambiamento fondamentale nel tessuto socio-economico regionale, che garantirà una migliore qualità della vita a chi vive in Friuli Venezia Giulia, una maggiore attrattività regionale, una inversione delle tendenze socio-demografiche in atto e un vero rinforzo del tessuto produttivo.

3. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a garantire la certezza delle misure e la possibilità di accesso alle famiglie residenti in Regione, dovunque vivano, da dovunque provengano, tenuto conto delle loro differenze in termini di composizione, reddito, rete sociale e bisogni.

4. La Regione Friuli Venezia Giulia si propone di definire un nuovo welfare per le famiglie riconoscendo le peculiarità dei diversi contesti territoriali in termini morfologici, di densità della popolazione e delle sue caratteristiche socio-demografiche, dei connessi bisogni attuali e potenziali, della rete di imprese, dell'assetto degli enti locali, della presenza di soggetti del terzo settore coinvolti o coinvolgibili, al fine di garantire diffusione e prossimità dei servizi su tutto il territorio regionale.

5. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a garantire a tutti i minori e le minori presenti in Friuli Venezia Giulia il supporto formativo, educativo e socializzante di cui hanno bisogno e l'accesso alle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative che possono contribuire alla crescita e all'evoluzione dei futuri cittadini e cittadine della Regione, compensando le differenze di reddito, dando risposta alle fragilità, garantendo pari opportunità di realizzazione e di cittadinanza.

6. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a garantire maggiore sostegno e supporto ai nuclei familiari con minori risorse economiche, familiari e sociali, potenziamento le misure contributive esistenti e riconoscendo esenzioni e riduzioni del costo dei servizi, determinando quindi una garanzia di accesso a prescindere dal reddito.

## **Art. 2**

### **(Sistema integrato delle politiche per le famiglie)**

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione:

a) favorisce l'attivazione e il potenziamento di servizi educativi per i minori, con particolare riferimento a quelli legati al sistema 0-6 anni e a quelli di integrazione dell'orario scolastico nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

b) sostiene attraverso apposite misure contributive le famiglie con figli;

c) sostiene, adottando un approccio di welfare di comunità, i soggetti del Terzo Settore, le aziende, le reti di aziende e i consorzi di sviluppo economico che attivano servizi di supporto educativo e di conciliazione, sistemi di welfare aziendale e territoriale, nonché misure e iniziative volte a migliorare la qualità della vita e a rispondere ai bisogni delle famiglie;

d) definisce i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali Regionali per le famiglie – di seguito LEPSR-FVG – da garantire su tutto il territorio regionale.

2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni e sostiene l'avvio di processi partecipati di programmazione territoriale al fine di declinare nei diversi contesti gli obiettivi di cittadinanza sociale definiti a livello regionale.

3. La Regione riconosce altresì il ruolo e l'iniziativa dei soggetti del Terzo Settore e delle imprese quali attori fondamentali di un sistema articolato di risposte ai bisogni delle famiglie.

4. La Regione riconosce le buone pratiche definite e sperimentate dai diversi soggetti nei diversi contesti e ne promuove la diffusione, così come promuove l'attivazione e il potenziamento delle reti territoriali, attraverso un approccio di welfare di comunità.

## **CAPO II**

### **Agenzia per le famiglie, la natalità e l'attrattività del Friuli Venezia Giulia**

#### **Art. 3**

##### **(Agenzia per le famiglie, la natalità e l'attrattività del Friuli Venezia Giulia)**

1. È istituita l'Agenzia per le famiglie, la natalità e l'attrattività di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione, al fine di garantire ed efficientare il carattere intersettoriale delle politiche regionali in materia di sostegno alle famiglie, alla natalità e all'attrattività.

2. L'Agenzia assicura compiti di carattere tecnico specialistico per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia di promozione del benessere familiare, della natalità e dell'attrattività di nuovi nuclei familiari sul territorio regionale, in armonia con le azioni già in essere a sostegno del Sistema integrato delle politiche familiari di cui all'articolo 2 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.). L'Agenzia assicura attività di studio e approfondimento con funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale, fornendo altresì supporto al sistema degli enti locali.

3. L'Agenzia ha sede legale a Trieste e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale.

**Art. 4**  
**(Funzioni della Regione)**

1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina gli organi;
- b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
- c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
- d) esercita attività di vigilanza e controllo;
- e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.

3. La Regione può, con specifici atti, delegare all'Agenzia funzioni in materia di erogazione e gestione di contributi, di accreditamento e di rilascio di certificazioni, anche al fine di alleggerire il lavoro degli Enti Locali.

**Art. 5**  
**(Competenze dell'Agenzia)**

1. L'Agenzia, in armonia con quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 3, anche in sinergia con altri Enti regionali, opera come ente di supporto alla Regione nella programmazione, progettazione, e valutazione delle politiche e delle misure di sostegno alla natalità, destinate ad aumentare la qualità della vita delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia, a garantire una migliore conciliazione fra compiti di cura e attività lavorativa, e in generale volte a favorire la costruzione di un tessuto sociale attrattivo.

2. In particolare l'Agenzia:

- a) supporta la Regione nell'attuazione delle politiche per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;
- b) contribuisce a definire i livelli essenziali, le modalità di accesso e di fruibilità dei servizi rivolti alle famiglie, da garantire in ogni Ambito territoriale;
- c) supporta gli Ambiti territoriali e i Comuni che li compongono nella predisposizione dei Piani territoriali per le famiglie;
- d) supporta il sistema degli Enti Locali e gli Ambiti territoriali nell'attuazione dei Piani territoriali per le famiglie e nelle procedure volte alla programmazione, gestione ed erogazione di servizi socioeducativi e di supporto alla famiglia;
- e) supporta i soggetti interessati ai fini dell'ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- f) attua, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, progetti in collaborazione con altre regioni.
- g) svolge attività di monitoraggio delle leggi, dei provvedimenti, degli investimenti e delle politiche di settore.

**Art. 6  
(Organi)**

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore generale;
- b) il Revisore unico dei conti.

BOLLA

**Art. 7**  
**(Direttore Generale)**

1. Il Direttore generale, nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Agenzia.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale, entro il 25 settembre di ogni anno;
- b) adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale dell'Agenzia sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione;
- c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;
- d) adotta il regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia;
- e) dirige la struttura, ne assicura la funzionalità e garantisce la realizzazione del Piano strategico assumendo le conseguenti iniziative;
- f) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
- g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.

**Art. 8**  
**(Revisore unico dei conti)**

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
  - a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
  - b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
  - c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
3. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
4. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.

**Art. 9  
(Personale)**

1. Il personale dell'Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.

2. L'Agenzia può servirsi di personale del Comparto unico in distacco ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) nonché, qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'Agenzia può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

BOLZA

**Art. 10**  
**(Dotazioni finanziarie)**

1. Costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia la quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.

2. Possono inoltre essere fonti di finanziamento:

a) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;

b) gli ulteriori finanziamenti previsti dalla Regione;

c) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;

d) eventuali altre entrate.

## **CAPO III**

### **LEPSR FVG e Piani territoriali per le famiglie**

#### **Art. 11**

##### **(Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali Regionali FVG per le famiglie)**

1. Al fine di garantire servizi omogenei, prossimi e accessibili su tutto il territorio regionale, tenendo conto delle specificità dei diversi contesti, in termini morfologici, di densità della popolazione, dei bisogni attuali e potenziali delle famiglie, in relazione ai servizi già presenti, ai soggetti coinvolti o coinvolgibili del Terzo Settore, al tessuto produttivo locale e all'assetto degli Enti Locali, la Regione, con il supporto dell'Agenzia di cui al Capo II, sentite le competenti Commissioni consiliari, definisce i nuovi Livelli essenziali delle prestazioni sociali regionali (LEPSR) aggiuntivi per il Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati LEPSR-FVG, da garantire alle famiglie con figli residenti in uno dei Comuni della Regione, sentita la Commissione consiliare competente.

2. I nuovi LEPSR – FVG definiscono:

- a) l'elenco dei servizi ritenuti fondamentali per dare risposta ai bisogni delle famiglie con figli;
- b) gli obiettivi di copertura dei diversi servizi rispetto alla possibile utenza, puntando ad una copertura universalistica;
- c) il grado di prossimità e di diffusione territoriale dei servizi, tenendo conto di specifiche previsioni in funzione dei diversi contesti territoriali, morfologici e socio-demografici;
- d) gli obiettivi minimi di copertura oraria e di flessibilità organizzativa dei diversi servizi;
- e) gli obiettivi qualitativi minimi dell'offerta educativa e formativa dei diversi servizi in termini di presenza educativa e tipologia di attività garantite;
- f) gli standard di sostenibilità economica e le relative garanzie di fruibilità per le famiglie, prevedendo apposite esenzioni e riduzioni di costo per le famiglie con Isee basso.

3. I LEPSR-FVG sono declinati territorialmente e trovano attuazione attraverso i Piani territoriali per la famiglia di cui all'art.12 della presente Legge.

4. Per sostenere il costo connesso alla garanzia dei LEPSR-FVG per le famiglie, nonché per finanziare la realizzazione dei Piani territoriali per le famiglie e le misure di sostegno in capo alla Regione di cui al Capo V della presente Legge, è istituito il Fondo speciale per il Nuovo welfare FVG per le famiglie, a valere su risorse regionali, nazionali e comunitarie, in accordo con le relative programmazioni.

5. Con successivo Regolamento sono definite le modalità di riparto e gestione del fondo di cui al comma 4 del presente articolo.

**Art.12**  
**(Piani territoriali per le famiglie)**

1. Ai fini del coordinamento delle politiche regionali e locali di sostegno alle famiglie, dell'armonizzazione dei servizi erogati tra le diverse aree territoriali, dell'attuazione a livello territoriale delle linee programmatiche regionali e della quantificazione delle risorse necessarie, la Regione assicura la programmazione degli interventi mediante il coinvolgimento diretto degli Enti locali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti locali della regione, attraverso gli Ambiti territoriali, con il supporto dell'Agenzia di cui Capo II, elaborano il Piano territoriale per le famiglie, mutuando le procedure dei Piani di Zona, di cui all'articolo 24 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

3. Il Piano territoriale per le famiglie viene elaborato da ogni singolo Ambito territoriale, così come definito dall'articolo 17 della legge regionale 6/2006, con il coinvolgimento degli Istituti scolastici, delle Aziende sanitarie, degli enti del Terzo Settore, delle categorie economiche e sociali, delle rappresentanze datoriali operanti nel territorio di riferimento e delle rappresentanze sindacali, anche in una logica di amministrazione condivisa come previsto dall'art.55 del D. Lgs. 117/2017.

4. Il Piano definisce in particolare, per ogni Ambito territoriale:

- a) l'analisi dei bisogni;
- b) la mappatura e le modalità organizzative dei servizi pubblici e privati esistenti, con particolare riferimento a quelli accreditati e la mappatura dei sistemi di welfare aziendale e territoriale presenti;
- c) gli obiettivi da raggiungere al fine di garantire i LEPSR-FVG definiti dalla Regione;
- d) le azioni, gli interventi e i servizi da attivare o implementare e la loro ubicazione;
- e) le risorse umane e finanziarie necessarie all'attuazione del Piano stesso in termini di servizi e di investimenti strutturali;
- f) il cronoprogramma delle azioni;
- g) il piano di monitoraggio e di valutazione;

5. Il Piano territoriale comprende e valorizza i Piani comunali per la famiglia definiti dai Comuni del territorio.

6. Il Piano è approvato con accordo di programma, promosso dal Presidente dell'Assemblea dei sindaci dell'Ambito territoriale.

7. Il piano è trasmesso alla Direzione competente in materia di famiglia e alle altre Direzioni centrali interessate, con particolare riferimento alla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e disabilità, quale parte integrante del Programma di cui all'articolo 3 della legge regionale 22/2021.

8. Il Piano triennale di cui all'art.3 della L.R. 22/2021 viene approvato dalla Giunta regionale previo parere delle competenti Commissioni consiliari e del Tavolo regionale per le politiche familiari.

9. Nei limiti delle risorse disponibili la Regione assicura agli Ambiti territoriali di cui all'art.17 della L.R. 6/2006 le risorse finanziarie necessarie per aumentare la loro dotazione organica, al fine di gestire il percorso partecipato per la definizione e l'aggiornamento dei Piani territoriali per la famiglia, per gestirne l'attuazione per le parti di propria competenza e per monitorarne risultati ed esiti.

10. Con successivo Regolamento sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo.

BOLLA

## **CAPO IV**

### **Servizi territoriali**

#### **Art. 13**

##### **(Servizi per la prima infanzia e sistema 0-6)**

1. Al fine di migliorare la conciliazione tra impegni di cura e di lavoro dei cittadini e delle cittadine di ogni Ambito territoriale, di aumentare il tasso di occupazione femminile, di promuovere la parità tra uomo e donna e di garantire contesti educativi e di socialità ai bambini e alle bambine nella fascia zero – tre anni, in linea con le previsioni contenute nel D. Lgs. 65 del 2017 sul sistema integrato 0-6 anni, la Regione promuove e sostiene l'attivazione di nuovi servizi per la prima infanzia e il potenziamento di quelli esistenti, fino al raggiungimento dei LEPSR FVG di cui all'art.11.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, in forma singola o associata, o gli Ambiti territoriali, a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione, ammodernamento, implementazione e gestione di servizi dedicati alla prima infanzia, dando priorità a quelli previsti dal Piano territoriale per le famiglie di cui all'art.12.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 62 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) a parziale copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione, ammodernamento, implementazione e gestione di servizi dedicati alla prima infanzia a servizio delle aziende insediate e delle famiglie del territorio, dando priorità a quelli previsti dal Piano territoriale per le famiglie di cui all'art.12.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a concedere contributi ai soggetti del Terzo settore di cui all'art.1 della Legge 328/2000, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione, ammodernamento, implementazione e gestione di servizi dedicati alla prima infanzia, dando priorità a quelli previsti dal Piano territoriale per le famiglie di cui all'art.12.

5. I servizi di cui al comma 1 rientrano nel Piano territoriale per le famiglie.

**Art. 14**  
**(Servizi di integrazione dell'orario scolastico)**

1. Al fine di rendere omogenei i servizi di supporto alle famiglie in orario pre e post scolastico su tutto il territorio regionale, la Regione, oltre ad assicurare i finanziamenti di cui all'articolo 41 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sostiene l'attivazione di servizi di integrazione dell'orario scolastico, quali pre-accoglienza, doposcuola e post-accoglienza, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate sul territorio regionale.

2. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 1 i Comuni della regione, non destinatari del finanziamento di cui all'art. 41 della legge regionale 13/2018, che intendano attivare, in gestione diretta o mediante collaborazione con soggetti del Terzo settore o del privato, servizi volti ad integrare l'orario scolastico nei plessi ospitanti scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di primo grado ricadenti sul proprio territorio.

3. I servizi di cui al comma 1 rientrano nel Piano territoriale per le famiglie.

**Art. 15**  
**(Supporto nei periodi di sospensione dell'attività didattica)**

1. Al fine di garantire la continuità del supporto alle famiglie e di favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa dei genitori, la Regione promuove e sostiene, mediante specifiche risorse e interventi, l'organizzazione di servizi educativi, ricreativi e di socializzazione per i minori frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nel periodo di sospensione dell'attività didattica ordinaria, inclusi centri estivi e attività assimilabili, con particolare attenzione ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori o il genitore unico siano occupati.

2. I Comuni della Regione, in forma singola o associata o gli Ambiti territoriali, anche in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, con le Aziende del territorio o con i Consorzi di sviluppo economico locale, assicurano una adeguata offerta di servizi educativi, ricreativi e di socializzazione.

3. La Regione, per concorrere agli oneri derivanti dalle attività del presente articolo sostiene, con finanziamenti dedicati, i Comuni in forma singola o associata, gli Ambiti territoriali, le realtà del Terzo settore, anche per il tramite dei progetti di cui all'articolo 13 della Legge regionale 22/2021, i Consorzi di sviluppo economico locale e le Aziende del territorio nella realizzazione dei servizi di cui al comma 2.

4. I servizi di cui al comma 1 rientrano nel Piano territoriale per le famiglie.

## **Art.16**

### **(Esenzioni e riduzioni per famiglie con basso ISEE)**

1. Al fine di concorrere a contenere l'impatto finanziario derivante dalle minori entrate nei bilanci degli Enti locali che garantiscono l'applicazione di tariffe agevolate oppure esenzioni a favore dei nuclei familiari con basso Isee per la fruizione dei servizi scolastici a domanda individuale, e dei servizi dedicati alle famiglie, la Regione istituisce un fondo per il ristoro delle relative minori entrate.

2. Con Delibera della Giunta Regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, vengono definite annualmente le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

BOLLA

**Art. 17**  
**(Banche del tempo)**

1. La Regione, riconoscendo il tempo quale risorsa essenziale per le famiglie, per la qualità della vita e per il benessere delle stesse e dei loro singoli componenti nelle varie fasi della vita, promuove e sostiene la costituzione delle banche del tempo di cui all'articolo 28 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e di cui alla lettera w) comma 1, articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) in raccordo con qualsiasi altra iniziativa intrapresa in applicazione del comma 2, articolo 53 della legge regionale 31 marzo 2006, n.6, quali strumenti per favorire lo scambio di servizi di vicinato, con particolare riguardo ai servizi volti a facilitare la conciliazione tra i tempi di lavoro e cura familiare.

2. I Comuni della regione possono mettere a disposizione delle banche del tempo beni mobili e immobili in comodato gratuito.

3. La Regione è autorizzata a sostenere l'avvio e il funzionamento delle stesse, per il tramite dei Comuni in forma singola o associata.

3. Le Banche del tempo di cui al comma 1 rientrano nel Piano territoriale per le famiglie.

## **Art. 18** **(Centri per le famiglie)**

1. In ogni Ambito territoriale, i Comuni, in forma singola o associata, nell'ambito dei loro servizi socioassistenziali, si dotano di almeno un Centro per la famiglia.

2. I Centri di cui al comma 1 costituiscono un presidio territoriale multifunzionale, deputato alla promozione del benessere familiare e della natalità, attraverso l'offerta di:

a) servizi di informazione e orientamento sulle risorse e le opportunità disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo in materia di famiglia, genitorialità, servizi educativi, sanitari, sociali, culturali e ricreativi;

b) consulenza e supporto psicologico, pedagogico, legale ed economico, volti a prevenire e affrontare le difficoltà familiari, a prevenire l'istituzionalizzazione di situazioni a rischio, a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a sostenere la genitorialità;

c) attività formative e laboratoriali sui temi della genitorialità consapevole, dell'educazione dei figli, delle relazioni familiari e del benessere relazionale;

d) spazi di incontro e socializzazione per famiglie, al fine di favorire lo scambio di esperienze, la creazione di reti di supporto reciproco e l'integrazione sociale.

3. I Centri di cui al comma 1 lavorano in raccordo con i servizi assimilabili già esistenti sui territori, i quali possono ospitare al loro interno la sede dei Centri e dedicare alle attività degli stessi quota parte del loro personale.

4. I Centri possono essere gestiti in forma diretta dagli Ambiti territoriali o dai Comuni ricompresi nell'Ambito stesso, in forma singola o associata, anche mediante affidamento a idonei soggetti del Terzo Settore.

5. La Regione, con apposita delibera di Giunta, disciplina i requisiti organizzativi dei Centri.

6. L'obbligo di dotarsi dei centri di cui al presente articolo non trova applicazione qualora nel territorio comunale sia già attivo il servizio di cui all'articolo 5 della LR 22/2021 (*Centri Informativi per le famiglie con figli - Info point famiglie*).

7. I Centri di cui al comma 1 rientrano nel Piano territoriale per le famiglie.

## **CAPO V**

### **Ulteriori interventi in materia di famiglia e natalità**

#### **Art. 19**

#### **(Integrazione congedo parentale)**

1. L'Amministrazione regionale, nelle more dell'implementazione dei posti disponibili nei servizi per la prima infanzia, al fine di promuovere la natalità e contribuire all'integrazione al reddito dei genitori che intendano usufruire del congedo parentale facoltativo, anche in ragione delle disparità di trattamento previste dai trattamenti economici normativi dei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti Integrativi Aziendali, è autorizzata ad introdurre una misura volta ad assicurare un contributo integrativo al reddito dal termine del periodo di astensione lavorativa obbligatoria fino al compimento del dodicesimo mese di ogni figlio.

2. Sono beneficiari della misura di cui al comma 1 i genitori lavoratori e lavoratrici dipendenti residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano optato per il congedo parentale al termine del periodo di astensione obbligatoria, così come disciplinato dagli articoli da 16 a 20 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.), e che siano in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro. Sono altresì beneficiari della misura di cui al comma 1 i genitori lavoratori o lavoratrici autonome residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano esaurito il periodo massimo indennizzabile da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, così come disciplinato dagli articoli da 66 a 68 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e che siano in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere fruito alternativamente da un unico genitore.

4. L'Amministrazione regionale eroga mensilmente il contributo di cui al comma 1 fino al raggiungimento del 100% dell'indennità netta erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il periodo oggetto di astensione obbligatoria fino ad un massimo di 1.200 euro mensili.

5. Il contributo concesso in ragione di quanto disposto dal comma 1, è erogato anche nel caso di adozione, per un massimo di sette mensilità.

6. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e i criteri e condizioni per l'ottenimento e revoca della misura.

**Art. 20**  
**(Potenziamento della Dote Famiglia)**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Il regolamento di cui al comma 5 può prevedere l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 70 per cento dell'importo massimo concedibile, per i richiedenti in possesso di un ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro. Il medesimo regolamento stabilirà le modalità di rendicontazione e eventuale restituzione delle somme erogate in via anticipata.

6 ter. Il regolamento di cui al comma 5 prevede un potenziamento dell'intensità della misura per i titolari di attestazione ISEE uguale o inferiore a euro 15.000>>

BOLLA

**Art. 21**  
**(Benvenuti in FVG)**

1. Al fine di attrarre nuovi nuclei familiari, in cui almeno uno dei componenti sia titolare di redditi da lavoro, di sostenere l'insediamento e la stabilizzazione di nuovi nuclei familiari e di promuovere un ambiente accogliente e favorevole alla loro permanenza nel territorio regionale, è istituita la carta "Benvenuti in FVG", quale strumento di accesso semplificato e prioritario a un paniere di servizi, agevolazioni e opportunità, destinato ai nuclei familiari che trasferiscono la propria residenza anagrafica nel territorio regionale, da definire con successivo Regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

2. Beneficiari della Carta sono i nuclei familiari composti da almeno due persone, di cui almeno un genitore e un figlio minore o in attesa di nascita, con un ISEE non superiore a 35.000 €, che stabiliscono la propria residenza anagrafica in un Comune della Regione. La Regione, con apposito regolamento, prevedrà ulteriori criteri di accesso e fasce di premialità in base al numero di figli o ad altre condizioni specifiche, nonché ogni altro elemento utile ai fini del presente articolo.

3. La Carta ha una validità di ventiquattro mesi dal momento del rilascio e sostituisce la Carta famiglia di cui all'articolo 6 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) per l'accesso alle misure previste dalle leggi di settore.

**Art. 22**  
**(Agevolazione famiglie numerose)**

1. Al fine di sostenere i nuclei familiari con almeno tre minori a carico, nel reperimento di adeguate soluzioni alloggiative compatibili con la numerosità del nucleo stesso, la Regione assicura l'accesso alle misure di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), derogando a quanto disposto alla lettera d), comma 1, articolo 29 della legge regionale 1/2016 a condizione che il nucleo beneficiario, entro dodici mesi dalla presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, risulti proprietario del solo immobile per cui è stato richiesto il contributo stesso.

2 Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione prevede che il contributo possa essere concesso senza alcun riferimento a limiti massimi di costi dell'iniziativa di acquisto e senza che siano previsti limiti massimi di superficie catastale.

BOLZA

**Art. 23**  
**(Assegno Prima infanzia FVG)**

1. La Regione contribuisce al sostegno delle famiglie e alla compensazione degli oneri familiari mediante l'erogazione di una prestazione economica, denominata Assegno Prima infanzia FVG, per famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, come contributo per l'assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento dei minori.

2. Sono destinatari dell'assegno di cui al comma 1 i nuclei familiari residenti in Friuli Venezia Giulia con ISEE inferiore a 35.000€, all'interno dei quali siano presenti minori con un'età compresa tra zero e tre anni.

3. L'assegno regionale per i figli ammonta a 200,00 euro mensili per singolo figlio ed è cumulabile con le altre misure regionali e nazionali vigenti.

4. L'assegno regionale viene integrato con un contributo aggiuntivo nel periodo in cui il padre usufruisce del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche, per un periodo minimo di due mesi continuativi.

5. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione dell'assegno e la quantificazione del contributo aggiuntivo.

**Art. 24**  
**(Bando unico)**

1. Per l'erogazione dei contributi e agevolazioni previsti agli articoli 19, 21 e 23 della presente legge, la Giunta regionale provvede ad emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un bando unico.

2. Il Bando di cui al comma 1 deve prevedere almeno:

- a) intensità e modalità di calcolo del contributo;
- b) spese ammissibili;
- c) termini e modalità per la presentazione delle domande;
- d) termini e modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.

3. Il bando di cui al comma 1 è sottoposto al parere preventivo delle commissioni consiliari competenti.

**Art. 25**  
**(Agevolazioni fiscali under 35)**

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2026, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a 35.000 euro e età non superiore a 35 anni, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.

BOLLA

**Art. 26**  
**(Premialità alle aziende per progetti di welfare)**

1. Al fine di aumentare l'attuale dotazione territoriale di servizi per le famiglie, di aumentare l'attrattività del sistema industriale regionale, di migliorare la conciliazione tra impegni di cura e di lavoro del personale dipendente, di aumentare il tasso di occupazione femminile, e di promuovere la parità tra uomo e donna, la Regione promuove e sostiene i Consorzi industriali e le aziende della Regione nella realizzazione di servizi di conciliazione e di sistemi di welfare aziendale.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di incentivare l'attivazione di servizi di cui al comma 1, inserisce, nei bandi per i contributi e incentivi a favore delle imprese del territorio, punteggi premianti a favore dei Consorzi e delle aziende che attivano progetti di welfare destinati ai loro dipendenti con figli.

3. Per favorire una maggiore parità di genere nella gestione dei carichi di cura legati alla genitorialità, la Regione sostiene le aziende che nella Contrattazione di Secondo Livello prevedono forme migliorative rispetto alla Contrattazione collettiva nazionale, relativamente ai congedi parentali, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incentivi alla fruizione del congedo facoltativo da parte dei padri.

4. Con regolamento regionale sono determinate le modalità e la quantificazione dei contributi di cui al comma 3.

5. I servizi di cui al comma 1 rientrano nel Piano territoriale per le famiglie.

## **Art. 27**

### **(Indicatore della Situazione Economica Familiare Regionale)**

1. La Regione istituisce l'indicatore ISEFR – Indicatore della Situazione Economica Familiare Regionale da utilizzare, in sostituzione dell'indicatore di cui al di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), per l'accesso ai benefici erogati dalla Regione.

2. La Regione, con il supporto dell'Agenzia di cui al capo II, individua ed aggiorna periodicamente le modalità di formazione e calcolo dell'indicatore ISEFR.

3. L'adozione del nuovo indicatore ISREF comporta la revisione nei parametri di accesso a tutte i benefici regionali.

BOLLA

**Art. 28**  
**(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi di promozione del benessere familiare, della natalità e dell'attrattività di nuovi nuclei familiari sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale, avvalendosi dell'Agenzia di cui al Capo II, predispone un piano generale di monitoraggio da inviare per le rispettive competenze alle Direzioni centrali coinvolte.

3. L'Agenzia di cui al Capo II, sulla base dei monitoraggi delle singole Direzioni, predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta:

- a) lo stato di attuazione della Legge con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati;
- b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.

4. La relazione prevista al comma 3 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

**Art. 29**  
**(Norme finanziarie)**

1. Per le finalità previste dal Capo II è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

3. In relazione a quanto disposto all'articolo 19 sono previste minori entrate per 30.000.0000 euro complessivi per il biennio 2026-2027, in ragione di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sul capitolo 81 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2025-2027.

4. Per le finalità previste dall'articolo 14 è autorizzata la spesa complessiva di 16.000.000 euro suddivisa in ragione di 8.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

6. Per le finalità previste dall'articolo 26 è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

8. Per le finalità previste dall'articolo 18 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027

10. Per le finalità previste dall'articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027

12. Per le finalità previste dall'articolo 20 si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027

13. Per le finalità previste dall'articolo 21 è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

15. Per le finalità previste dall'articolo 22 si provvede a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

16. Per le finalità previste dall'articolo 23, commi 1 - 3 è autorizzata la spesa complessiva di 96.960.000 euro suddivisa in ragione di 48.960.000 euro per l'anno 2026 e di 48.000.000 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

18. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000.000 euro suddivisa in ragione di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

19. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di 5.400.000 euro suddivisa in ragione di 2.700.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

20. Agli oneri derivanti dal comma 19 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

21. Per le finalità previste dall'articolo 15 è autorizzata la spesa complessiva di 10.000.000 euro suddivisa in ragione di 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

22. Agli oneri derivanti dal comma 21 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

23. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 10.000.000 euro suddivisa in ragione di 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

24. Agli oneri derivanti dal comma 23 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

25. Per le finalità previste dall'articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di 162.000.000 euro suddivisa in ragione di 72.000.000 euro per il 2026 e 90.000.000 per il 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n.5 (Interventi per le famiglie) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.

26. Agli oneri derivanti dal comma 25 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.